

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Della Dott.ssa **Antonella Sidoti**, nata a Sant'Agata di Militello (ME) il 10 giugno 1976, codice fiscale SDT NNL 76H50 I199B e residente ad Alcara li Fusi (ME) in contrada Orvaro n. 1, rappresentata e difesa, giusto mandato a margine del presente atto, dall'avv. Giuseppe Impiduglia (CF: MPD GPP 81T10 AO89A – PEC: giuseppeimpiduglia@pec.it – fax 0918040204) con domicilio digitale: giuseppeimpiduglia@pec.it

CONTRO

- La **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
- Il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma;
- La **Commissione interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **FORMEZ PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento delle P.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

- Di **Vitarelli Giuseppe** (avvgiuseppevitarelli@pec.giuffre.it);
- Di **Cicitta Sabrina** (sabrina.cicitta@avvocatisiracusa.legalmail.it);
- Di **Alessandra Bruno** (alessandrabruno@pec.ordineavvocaticatania.it).

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,

- Della Graduatoria di merito del “*concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia - Codice CT - Distretto della Corte di Appello di Catania n. 331 Unità*”, pubblicata in data 14.01.22 sul sito <http://riqualificazione.formez.it>, nella parte in cui alla ricorrente risulta assegnato un punteggio (pari a 25) inferiore a quello spettante;
- Per quanto possa occorrere e nei limi dell'interesse della ricorrente, del bando della procedura per cui è controversia, nelle parti che verranno appresso meglio specificate;

- Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

FATTO

In data 8 agosto 2021, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale avente ad oggetto: *“il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia”*, presso il distretto della Corte di Cassazione e i distretti delle diverse Corti di Appello (doc. 3).

In particolare, con riferimento alla Corte di Appello di Catania (Codice CT), i posti messi a bando sono 331 (di cui 15 riservati ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati).

L'art. 3 del bando prevedeva che il concorso si articolasse nelle seguenti fasi:

- valutazione dei titoli (per cui era previsto un massimo di 23 punti);
- prova scritta da svolgersi esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali.

Con riferimento alla prova scritta, l'art. 7 del bando prevede che la stessa è *“unica per tutti i codici di concorso..., consiste in un test di quaranta quesiti a risposta multipla da risolvere nell'arco di sessanta minuti, con un punteggio massimo attribuibile di trenta punti. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30 ed è volta a verificare la conoscenza delle seguenti materie: diritto pubblico; ordinamento giudiziario; lingua inglese. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: +0,75 punto; mancata risposta: 0 punti; risposta sbagliata: - 0,375 punti”* (doc. 3).

Il successivo art 8 dispone, altresì, che la Commissione redige la *“graduatoria definitiva di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli e riportato nella prova scritta”*.

L'odierna ricorrente – in possesso della Diploma di laurea in giurisprudenza - ha presentato domanda di partecipazione al concorso con riferimento alla Corte di Appello di Catania (doc. 4).

La ricorrente ha espletato la prova concorsuale il 26.11.21.

In data 14.01.2022, è stata pubblicata sul sito <http://riqualificazione.formez.it> – la graduatoria di merito del concorso per cui è controversia (doc. 1).

La ricorrente è stata inserita in tale graduatoria tra gli idonei nella posizione n. 509 con un punteggio complessivo pari a 25.

Il punteggio assegnato alla ricorrente risulta però erroneo per effetto della mancata attribuzione di due punti previsti (dall'art. 6, comma 2 lett. b i. del bando) per i soggetti in possesso di Diploma di laurea (DL) “*vecchio ordinamento*” (che rappresenta titolo di studio superiore rispetto a quello previsto per l'accesso al concorso, ossia la laurea triennale).

Ove la P.A. avesse correttamente attribuito il punteggio spettante per il suddetto Diploma di Laurea la dott.ssa Sidoti avrebbe ottenuto un punteggio ben superiore a quello assegnato, conseguendo un miglior posizionamento nella graduatoria di merito.

Donde il presente ricorso che si affida ai seguenti

MOTIVI

I) Sulla mancata attribuzione di punti 2 per il Diploma di laurea (DL) “*vecchio ordinamento*” posseduto dalla ricorrente.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL BANDO.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 97 COST.

VIOLAZIONE DEL D.M. 590/1999 E DEL D.M. 270/04.

VIOLAZIONE DELL'ART. 14 DEL D.L. 80/2021, COME CONVERTITO CON LA L. 113/2021.

ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI NON AGGRAVIO DEL PROCEDIMENTO DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ.

Come già chiarito in punto di fatto, la dott.ssa Sidoti è stata privata di due punti a causa della non corretta valutazione del Diploma di laurea (DL) “*vecchio ordinamento*” di cui è in possesso.

Al riguardo, si rileva che l'art. 6 del bando prevede l'attribuzione “... b) sino ad un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio del processo:

i) diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00".

Dalla domanda di partecipazione della dott.ssa Sidoti emerge come la stessa abbia indicato il possesso del Diploma di laurea.

Il Diploma di laurea "vecchio ordinamento" rappresenta un titolo superiore rispetto a quello (triennale) richiesto dal bando per la partecipazione al concorso.

Infatti, il Diploma di laurea ("vecchio ordinamento") si conseguiva al termine di un percorso di studi quadriennale mentre la laurea di primo livello si consegue al termine di un corso triennale

Pertanto, la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto attribuire ulteriori punti 2 (in ragione del possesso del Diploma di laurea) alla dott.ssa Sidoti.

Ed invero, Codesto Tribunale, in fattispecie analoga, ha chiarito che "Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021)" (T.A.R. Lazio sez. IV, 17.2.2022 n. 1739, e T.A.R. Lazio sez. IV, 10.3.2022 n. 1571, sul medesimo concorso).

Inoltre, è stato chiarito che, "se ai fini della partecipazione alla selezione è sufficiente la laurea breve triennale...,il diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale non può non essere considerato quale titolo "aggiuntivo/ulteriore" rispetto a quello di base per la partecipazione al concorso, con la conseguenziale attribuzione della relativa aliquota di punteggio. ... Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, risulta essere illegittima l'esclusione, dalla valutazione dei titoli aggiuntivi, operata dalla commissione di concorso in applicazione dell'art. 6 del bando di concorso, del titolo di laurea superiore posseduto, nel caso di specie, dal ricorrente,

ovvero la laurea magistrale, rispetto al titolo minimo di accesso richiesto dal bando ai fini della partecipazione, ovvero la laurea triennale” (TAR Lazio sez. III Ter n. 12613/2021).

La mancata attribuzione di punti 2 per il suddetto titolo non potrebbe, in ogni caso, legittimamente derivare dal fatto che la ricorrente abbia indicato Diploma di laurea (“*vecchio ordinamento*”) quale titolo di partecipazione (non facendo riferimento a tale titolo nella parte della domanda relativa ai titoli ulteriori).

Ed infatti, ai sensi dell’art. 6 del bando, ai fini della valutazione (e dell’attribuzione del relativo punteggio), è sufficiente che il Diploma di laurea sia posseduto e dichiarato (anche una sola volta) nella domanda di partecipazione.

In ogni caso, con il presente atto, a fini meramente cautelativi, si impugna il bando della procedura per cui è controversia ove inteso nel senso di escludere l’attribuzione di punti 2 ai candidati che (come la ricorrente), pur in possesso del Diploma di laurea, abbiano indicato la stessa (soltanto) quale titolo di accesso/partecipazione.

Al riguardo, la giurisprudenza ha ritenuto illegittima la clausola del bando che esclude la valutazione dei titoli aggiuntivi/superiori “*qualora si tratti dei medesimi titoli presentati ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale*” (TAR Lazio sez. III Ter n. 12613/2021).

Peraltro, il bando (art. 6) - ove inteso nel senso di imporre ai candidati in possesso del Diploma di Laurea di indicarla non solo nella parte della domanda di partecipazione relativa al titolo di accesso ma anche in quella relativa al “*titolo ulteriore*” – (oltre a determinare, come detto, una irragionevole disparità di trattamento), si porrebbe in contrasto con i principi in materia di ragionevolezza, buon andamento e non aggravio del procedimento.

Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che in sede di pubblico concorso trova applicazione il divieto di aggravio del procedimento, codificato dalla l. 7 agosto 1990 n. 241, “*che intende non soltanto evitare rallentamenti o costosi appesantimenti burocratici dell’iter amministrativo, ma mira anche ad impedire che l’amministrazione ponga a carico dei privati coinvolti nel procedimento oneri privi di ragionevolezza e di concreta utilità sia per se stessa che per l’interessato*” (Consiglio di Stato , sez. V , 30/07/2008 , n. 3804).

Peraltro, la mancata valutazione del suddetto Diploma di laurea, in ragione del solo fatto che lo stesso non venga indicata nella domanda di partecipazione due volte (sia quale titolo di accesso che quale titolo ulteriore/superiore), si porrebbe in contrasto con il principio di proporzionalità.

Ed invero, *“il principio di proporzionalità (delineato in sede comunitaria) non consente all’Amministrazione pubblica di adottare atti restrittivi della sfera giuridica dei privati in misura non proporzionata all’interesse pubblico, richiedendo, quindi, l’idoneità del mezzo prescelto rispetto al fine perseguito, la necessità dello stesso e la sua adeguatezza rispetto al sacrificio imposto al privato”* (TAR Lazio - Roma, Sez. III Quater - sentenza 23 ottobre 2009 n. 10361).

Non appare, peraltro, superfluo evidenziare che il bando - ove inteso nel senso di escludere l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo (punti 2) per il Diploma di Laurea - si porrebbe anche in contrasto con l’art. 14 del D.L. 80/2021 (come convertito con la l. 113/2021) ai sensi del quale sono valutabili per il concorso *de quo*: *“a) (la) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l’accesso... b) (gli) ulteriori titoli universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso, per i soli profili di cui all’articolo 11 e all’articolo 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i) ...”*.

Dalla suddetta disposizione emerge che la Commissione è tenuta: a) ad attribuire un punteggio in relazione al voto di laurea del titolo di studio richiesto per l’accesso; b) ad attribuire un punteggio aggiuntivo nel caso di possesso di un titolo “ulteriore” *recte* “superiore” rispetto a quello previsto per la partecipazione (anche a prescindere dal fatto che il titolo ulteriore/superiore rappresenti il *“proseguimento della laurea triennale”*).

Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente l’illegittimità dei provvedimenti oggi impugnati nella parte in cui all’odierna ricorrente non sono stati assegnati ulteriori punti 2 per il Diploma di Laurea posseduto e dichiarato nella domanda di partecipazione.

II) SULLA PROVA DI RESISTENZA.

L’odierna ricorrente ha ovviamente interesse all’accoglimento della superiore censura e all’attribuzione del maggiore punteggio allo stesso spettante.

Ed invero, nel caso di accoglimento del primo motivo di ricorso e di attribuzione di ulteriori punti 2 per il Diploma di Laurea, la dott.ssa Sidoti migliorerebbe considerevolmente la propria posizione in graduatoria - passando dalla posizione n. 509 (con punti 25) alla posizione n. 378 (con punti 27).

Del resto, deve ritenersi meritevole di tutela l'interesse del partecipante ad un pubblico concorso ad ottenere una migliore posizione in graduatoria, che gli consenta l'assunzione, nel caso di scorrimento (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 21 luglio 2021, n. 5499; Consiglio di Stato, sez. V, 24 luglio 2014, n. 3956).

Al riguardo, si rileva che, ai sensi dell'art. 13 comma 4 del bando, *“In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i successivi candidati utilmente collocati in ordine di graduatoria...”*.

Inoltre, l'art. 8 comma 2 del bando dispone che *“Nel caso le graduatorie (relativa ad un dato Distretto – NDR) risultassero ancora incapienti, l'amministrazione giudiziaria potrà coprire i posti non ancora assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del distretto più vicino, individuato ai sensi dell'art. 14, comma 11, del decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione”* (art. 8 comma 2).

SUL DANNO

Fermo quanto sopra dedotto in relazione alla sussistenza del *fumus boni iuris* che assiste il presente ricorso, è altrettanto evidente che nella specie ricorrono anche evidenti profili di *periculum in mora* cui l'odierna ricorrente sarebbe esposta nella (non temuta) ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza cautelare.

Ed invero, nelle more del giudizio di merito, la dott.ssa Sidoti si vedrebbe preclusa la possibilità di potere prestare servizio (a seguito degli ormai imminenti scorrimenti della graduatoria) quale dipendente *“dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'ufficio per il processo”* inquadrato *“tra il personale del Ministero della giustizia”*.

Non appare, peraltro, superfluo rilevare come il concorso per cui è controversia è finalizzato all'instaurazione di un *“rapporto di lavoro a tempo determinato... mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo pieno della durata di due anni e sette mesi”* (art. 13, comma 3 del bando).

Pertanto, nel caso di mancato accoglimento della domanda cautelare, la sentenza di merito risulterebbe *inutiliter data* giacché (realisticamente) giungerebbe solo quando i rapporti di lavoro cui si riferisce il concorso per cui è controversia saranno ormai conclusi.

Sussistono, pertanto, a parere di questa difesa, i presupposti affinché Codesto Ecc.mo TAR possa – in sede cautelare – quantomeno ordinare alla P.A. il riesame dell'atto

impugnato o disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55 comma 10 del CPA.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Qualora il Collegio non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo *online* dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per la ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

P.Q.M.

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R.

In sede cautelare, sospendere i provvedimenti impugnati e adottare la misura che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso (eventualmente ordinando alla P.A. il riesame della vicenda) oppure definire il giudizio con sentenza succintamente motivata già in sede cautelare, in accoglimento del presente gravame.

Nel merito, comunque, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati.

Ove ritenuto necessario ai fini del decidere, autorizzare la notifica del ricorso per pubblici proclami, a tutti i soggetti interessati con le modalità (telematiche) ritenute più idonee.

Ai fini delle previsioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile; tuttavia lo stesso è esente essendo relativo ad una controversia in materia di lavoro/pubblico impiego e avendo la ricorrente un reddito - cumulato con quello dei familiari seco conviventi ex art. 76 D.P.R. 15/2002 - non superiore ad € 35.240,04

Con salvezza di ogni altro diritto.

Palermo,

Avv. Giuseppe Impiduglia